

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (Seguito dell'esame e rinvio)	25
ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)	31
Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. C. 2050, approvata dal Senato, e C. 2053 Varchi (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	26
ALLEGATO 2 (Testo unificato adottato come testo base)	32
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84 (Seguito dell'esame e rinvio)	26
ALLEGATO 3 (Proposta di riformulazione)	34
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis (Seguito dell'esame e rinvio)	29
ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 marzo 2026. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Ostellari**.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2026.

Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha previsto l'avvio dell'esame in Assemblea a partire da lunedì 30 marzo.

Avverte che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 5.2 della relatrice, pubblicato nel bollettino della seduta del 24 febbraio 2026.

Ricorda dunque che sulle proposte emendative la relatrice ha espresso i pareri di competenza e il rappresentante del Governo ha espresso, a sua volta, parere con-

forme a quello della relatrice con riguardo alle proposte emendative riferite agli articoli dall'1 al 4 – esaminati nella scorsa seduta – riservandosi di esprimersi sulle restanti proposte.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere favorevole, conformemente a quello della relatrice, sull'emendamento Gianassi 5.1, nonché parere favorevole sull'emendamento 5.2 della relatrice e sugli emendamenti D'Orso 10.1 e 10.2.

Conferma la volontà di mantenere accantonate le restanti proposte emendative sui quali il Governo non ha ancora espresso il parere.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Gianassi 5.1, l'emendamento 5.2 della relatrice e gli emendamenti D'Orso 10.1 e 10.2 (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore.

C. 2050, approvata dal Senato, e C. 2053 Varchi.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni. Pertanto, in assenza di richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame (*vedi allegato 2*), da lei predisposto, precisando che esso reca i primi due articoli della proposta di legge C. 2050 e l'articolo 3 della proposta di legge C. 2053 Varchi.

Maria Carolina VARCHI (FDI),⁽¹⁾ dichiara di condividere la proposta testé formulata dalla relatrice BISA.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta della relatrice⁽²⁾ di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta è stato esaminato da ultimo l'emendamento Giuliano 1.3 e che i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri fino all'emendamento Giuliano 2.13.

Evidenzia che la Commissione ha un limitato tempo disponibile per la seduta odierna e che, pertanto, non sarà comunque possibile esaurire in questa sede l'esame di tutti gli emendamenti. Ritiene tuttavia utile di proseguire la discussione di alcune delle proposte emendative, riservandosi comunque ulteriore tempo per le riflessioni e le interlocuzioni già in essere tra le varie forze politiche.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 643 del 10 marzo 2026.

(2) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 643 del 10 marzo 2026.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Giuliano 2.13, Gianassi 2.14 e 2.16, Perantoni 2.17 e Gianassi 2.18.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti D'Orso 2.19 e Gianassi 2.20, degli emendamenti D'Orso 2.21, Perantoni 2.22, Pastorino 2.23, Matone 2.24 e 2.25, nonché dell'emendamento D'Orso 2.26.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Cerreto 2.27.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti D'Orso 2.28 e Gianassi 2.29, nonché dell'emendamento Gianassi 2.30.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Serracchiani 2.31, sull'emendamento Matone 2.32 e sugli identici emendamenti Romano 2.33 e Raimondo 2.34 a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato n. 3*).

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.1, identico all'emendamento Giuliano 2.2, evidenzia l'opportunità di inserire tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo sulla disciplina dell'ordinamento forense il rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali. Sottolinea come si tratti di una modifica difficilmente contestabile, al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento forense ai principi costituzionali, nonché alla normativa sovranazionale ed internazionale.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gianassi 2.1 e Giuliano 2.2.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.3, a sua prima firma, ne illustra le finalità, cioè assicurare che nell'esercizio della delega legislativa ivi prevista, il Governo preveda che la disci-

plina sia conforme anche ai principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica, e faccia salvo il diritto di ogni avvocato di esercitare la professione forense nella forma liberamente scelta da ciascun professionista, nonché di esercitare più attività professionali congiuntamente.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.3.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti 2.4, a sua prima firma, e Giuliano 2.5, chiarisce che la proposta è finalizzata ad introdurre come criterio di delega la necessità che la normativa attuativa faccia espresso rinvio alle norme dettate in via generale dalla disciplina degli ordinamenti professionali, in quanto compatibili.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gianassi 2.4 e Giuliano 2.5.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.9, a sua prima firma, evidenzia che la proposta prevede, al posto della reintroduzione dell'istituto del giuramento, che ogni avvocato assuma un impegno solenne dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, pronunciando uno specifico discorso, il cui testo deve essere riportato nella legge delegata.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.9.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prende atto che gli identici emendamenti Bellomo 2.10 e Matone 2.11 sono stati ritirati dai presentatori. Constata inoltre l'assenza del presentatore dell'emendamento Romano 2.12: si intende che vi abbia rinunciato.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento 2.13, a sua prima firma, che condivide la finalità dell'emendamento 2.9 testé illustrato dal collega Gianassi.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.13.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.14, a sua prima firma, volto a integrare i principi e criteri direttivi relativi alla disciplina del segreto professionale dell'avvocato.

In particolare, la proposta emendativa prevede che il segreto professionale sia qualificato come istituto che attiene all'ordine pubblico e che la futura disciplina governativa debba contemplare le ipotesi nelle quali è consentito all'avvocato derogare all'obbligo del rispetto di tale segreto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianassi 2.14 e 2.16.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Perantoni 2.17, di cui è cofirmataria, osserva che la proposta emendativa è volta a chiarire e a rafforzare la funzione consultiva degli ordini circondariali in relazione all'emanazione e all'aggiornamento periodico del codice deontologico forense. In particolare, l'emendamento prevede che il Consiglio nazionale forense debba necessariamente acquisirne il parere e non limitarsi a una mera consultazione.

La Commissione respinge l'emendamento Perantoni 2.17.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.18, a sua prima firma, relativo al procedimento di adozione del decreto volto a stabilire ed aggiornare le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza assicurativa professionale obbligatoria.

In particolare, si propone di introdurre l'obbligo per il Ministro della giustizia di acquisire il parere del Consiglio nazionale forense, che invece, secondo il testo attuale, può essere solo sentito.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.18.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.19, identico all'emendamento Gianassi 2.20, evi-

denza che l'attuale formulazione della lettera e) del comma 1, dell'articolo in esame, risulta generica e pertanto inadeguata a tutelare tanto gli avvocati quanto i loro clienti per quanto attiene agli obblighi informativi sull'esercizio della professione dell'avvocato.

Richiamando quanto suggerito nel corso delle audizioni informali da alcune associazioni forensi, si propone una diversa formulazione che, a differenza del testo attuale, appare meglio bilanciare gli interessi in gioco, in ipotesi anche contrapposti, di avvocati e potenziali clienti.

Si deve infatti prendere atto della diffusa pratica degli avvocati di fare pubblicità informativa attraverso strumenti telematici ma – proprio per tali ragioni – occorre definire le caratteristiche, i contenuti e i requisiti di tale pubblicità, a garanzia della veridicità e dell'affidamento che su di essa devono fare i clienti.

Per queste ragioni, chiede al rappresentante del Governo e ai relatori se vi sia disponibilità ad accantonare tale proposta emendativa, per riconsiderare il parere espresso.

Federico GIANASSI (PD-IDP) si associa alla richiesta di accantonamento della collega D'Orso, anche alla luce del fatto, che come preannunciato dal presidente all'inizio della seduta, sarà comunque necessario rinviare il seguito dell'esame per procedere alle numerose restanti votazioni.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri relatori e il Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti D'Orso 2.19 e Gianassi 2.20.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.21, sottolineando come questo rafforzi la tutela dell'avvocato in materia di compenso minimo percepito. Ritenendo che tale finalità possa incontrare il favore dell'attuale maggioranza, anche alla luce dei precedenti interventi normativi in materia di equo compenso realizzati in questa legislatura, chiede l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prende atto che gli altri relatori ed il rappresentante del Governo non accedono alla richiesta di accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.21.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Perantoni 2.22, sottolineando come tratti la materia molto delicata della remunerazione dell'avvocato nel rapporto con il cliente.

Rileva intatti che la locuzione «o comunque consensuale» crea ambiguità ed incertezze nella disciplina relativa ai compensi, che, a suo avviso, non dovrebbe uscire dalla dicotomia tra la pattuizione scritta e l'applicazione dei parametri definiti dal decreto ministeriale.

Osserva, altresì, che la formulazione attuale crea incertezze anche sul piano dell'onere probatorio, essendo di fatto consentito al cliente di poter eccepire l'esistenza di accordi consensuali meramente verbali in ipotesi anche al di fuori dei parametri che definiscono gli emolumenti minimi dovuti agli avvocati.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prende atto che gli altri relatori ed il rappresentante del Governo non accedono alla richiesta di accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Perantoni 2.22.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pastorino 2.23: si intende che vi abbia rinunciato e prende atto che gli emendamenti Matone 2.24 e 2.25 sono stati ritirati dai presentatori.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come il successivo emendamento 2.26 a sua prima firma riguardi il principio di delega enunciato nella lettera h) del comma 1 dell'ar-

ticolo 2 del provvedimento, in materia di società tra avvocati.

Poiché su numerosi emendamenti aventi ad oggetto la medesima materia non si sono ancora espressi i relatori ed il Governo, propone di svolgerne l'esame solo dopo che siano maturati orientamenti anche su tutte le altre proposte emendative in materia.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, richiamando il suo intervento in avvio di seduta in ordine ai tempi di svolgimento dell'odierna seduta, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che sono state presentate 49 proposte emendative (vedi allegato 4).

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Inoltre, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e non corredate da idonea copertura finanziaria.

Avverte quindi che, tutto ciò considerato, sono da ritenere ammissibili tutte le proposte emendative presentate ad eccezione della seguente, inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria:

Almici 2.39, in quanto, introducendo, tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la previsione di misure di incentivazione, anche di natura fiscale o contributiva, a favore degli studi professionali che ospitano tirocinanti, appare suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria.

Avverte che il termine per la presentazione di un eventuale ricorso è fissato alle ore 15 di giovedì 5 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 marzo 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: previste dall'articolo 3 *aggiungere le seguenti:* e, ravvisandone la necessità, di quelle previste dall'articolo 4.

5.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, nei casi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, al prefetto del luogo dove dimorano i destinatari delle misure.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Nei casi di grave e imminente pericolo per l'incolumità fisica, le misure di

cui all'articolo 3, comma 1, nelle more dell'adozione del programma di cui all'articolo 6, comma 5, sono attuate dal prefetto del luogo dove dimorano i destinatari delle misure.

5.2. La Relatrice.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 1-bis *con le seguenti:* comma 2.

10.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e si ravvisi un pregiudizio per la loro integrità psicofisica.

10.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. C. 2050,
approvata dal Senato, e C. 2053 Varchi.****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

Art. 1.

(Modifica all'articolo 153 del codice di procedura civile, in materia di improrogabilità dei termini perentori)

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di calendario del processo)

1. All'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta

impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo di posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento a comparire del difensore)

1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-ter. Agli effetti di cui al comma 5 costituiscono legittimo impedimento del difensore:

a) l'adozione nazionale e internazionale nonché l'affidamento del minore, avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) i comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela;

c) l'assistenza prestata a familiari con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 feb-

braio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992, o che siano affetti da patologie invalidanti;

d) un precedente e concomitante impegno professionale documentato. ».

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629
Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Cal-
derone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.**

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 2.

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 9) con il seguente:

9) che nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto debbano essere avvocati iscritti nell'albo ovvero avvocati iscritti nell'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni e che la quota di

partecipazione agli utili spettante ai soci della società tra avvocati sia sempre proporzionale alla quota di partecipazione al capitale.

* **2.31.** *(Nuova formulazione)* Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

* **2.32.** *(Nuova formulazione)* Matone, Morrone, Sudano.

* **2.33.** *(Nuova formulazione)* Romano.

* **2.34.** *(Nuova formulazione)* Raimondo, Pellicini, Michelotti.

ALLEGATO 4

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento
della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il suddetto parere sia reso con osservazioni e queste ultime non siano recepite dal relativo decreto, lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per un nuovo ed ulteriore parere.

1.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) introdurre una definizione costituzionalmente orientata che, valorizzando la funzione economico-sociale del commercialista e dell'esperto contabile, identifichi le specifiche competenze della professione, anche alla luce delle evoluzioni normative e di mercato, con individuazione delle attività costituenti l'oggetto della professione, indicando le attività riservate ovvero esclusive, ferme le specifiche che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile nell'ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d'impresa.

2.1. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della professione di dottore commercialista e di esperto contabile *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei principi costituzio-

nali, della normativa europea e dei trattati internazionali.

2.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: finanziario *aggiungere la seguente:* , giuslavoristico.

2.3. Almici.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crisi d'impresa *aggiungere le seguenti:* nonché in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere le seguenti parole: o alle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2.4. Bellomo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crisi d'impresa *aggiungere le seguenti:* nonché in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2.5. Gallo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crisi d'impresa *aggiungere le seguenti:* , raccordando gli elenchi e i sotto-albi in coerenza con la disciplina vigente in materia di specializzazioni.

2.6. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , ferme restando le competenze fino alla fine della lettera.

2.7. Dori.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: o alle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2.8. Almici.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'esercizio della professione in forma associata l'incarico professionale è conferito al singolo professionista che lo esegue, assumendone la titolarità e la piena responsabilità. In ogni caso, il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, non può introdurre limitazioni, vincoli organizzativi o requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, né incidere sulla libertà di organizzazione societaria e sulla disciplina codicistica delle società tra professionisti.

2.10. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che i redditi del professionista derivanti dall'esercizio della professione in forma associata o in forma societaria provenienti dalla partecipazione del professionista a società tra professionisti o reti tra professionisti siano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con applicazione dei regimi fiscali agevolativi previsti, compreso il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a euro 207 milioni per l'anno 2026, euro 102 milioni per l'anno 2027 ed euro 161 milioni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: , salvo quanto disposto dalla lettera b-bis),

2.11. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: riordinare con la seguente: modificare.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole: anche individuando ipotesi di deroga temporanea in casi specifici con le seguenti: nel rispetto dei limiti e delle facoltà previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2.12. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: esperto contabile aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa dell'Unione europea e dei trattati internazionali.

2.13. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: esperto contabile aggiungere le seguenti: , in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo e con le relative interpretazioni giurisprudenziali.

2.14. Dori.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei quali è esclusa l'esistenza in concreto di un effettivo conflitto di interessi con l'attività del professionista e prevedere che:

1) la deroga non possa essere concessa nel caso in cui venga compromessa

l'autonomia, l'indipendenza e la libertà intellettuale del professionista;

2) il professionista debba dichiarare preventivamente all'ordine di appartenenza e al cliente l'esistenza di eventuali interessi personali, finanziari o familiari che potrebbero interferire con l'incarico, adottando le misure necessarie per evitare condizionamenti o interferenze.

2.15. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che la disciplina di dettaglio delle incompatibilità sia adottata con regolamento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dall'assemblea dei presidenti degli ordini territoriali e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia.

2.16. Almici.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in modo tassativo e tipizzato, a tutela dell'indipendenza, dell'imparzialità e della funzione pubblicistica della professione.

2.17. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, prevedere che:

1) la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, purché il compenso sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, tenendo conto della natura dell'incarico, del grado di responsabilità professionale e dell'idoneità del professionista a rispondere concretamente alle richieste di risarcimento dei danni;

2) sia garantito in ogni caso il rispetto del principio dell'equo compenso, contemplando la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera;

3) siano aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della giustizia, da adottare su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, specifici parametri per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria, al fine di assicurarne l'adeguamento all'evoluzione del contesto economico e renderli completi, esaustivi e coerenti con le competenze tecniche richieste;

4) sia predisposto un adeguato sistema di controlli volto a garantire l'effettiva, completa e generale applicazione delle misure attuative della presente lettera.

2.18. Gianassi, Gribaudo, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: equo compenso aggiungere le seguenti: , affermando il principio dell'onerosità dell'incarico professionale ed escludendo la previsione di prestazioni gratuite o simboliche in contrasto con i principi deontologici.

2.19. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: e prevedendo che i regolamenti adottati dal Consiglio nazionale garantiscano con le seguenti: prevedendo l'obbligo inderogabile, qualora, alla data di indizione delle elezioni, gli iscritti all'Albo che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età rappresentino almeno il quindici per cento del totale degli iscritti, di riservare a tale fascia generazionale una quota non inferiore a un quinto dei componenti eletti e prevedendo che i regolamenti adottati

dal Consiglio nazionale non possano derogare a tale obbligo e debbano garantire.

2.20. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell’Olio.

Al comma 1 lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che permettano il raggiungimento della parità di genere negli organi elettivi non monocratici;

2.21. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell’Olio.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevedere che, per le elezioni in ambito locale del presidente e del consiglio, in osservanza dell’autonomia degli ordini territoriali, ciascun ordine, nella propria circoscrizione, abbia la facoltà di allestire, oltre ad un seggio presso la propria sede, uno o più seggi esterni alla sede medesima nonché, in via alternativa, a consentire forme di voto telematico a distanza, avvalendosi di piattaforme certificate che garantiscano il rispetto dei principi della segretezza e della libertà del voto;

2.22. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

f) ferma la natura di secondo livello delle elezioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con elettorato attivo attribuito ai Consigli degli ordini territoriali, rivedere le modalità operative delle elezioni del CNDCEC, in coerenza con l’obiettivo della transizione digitale, che garantiscano il rispetto dei principi della segretezza, della libertà del voto e della contemporaneità dello stesso;

2.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarà, Scarpa.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: digitale, mediante la previsione fino alla fine della lettera, con le seguenti: digitale:

1) mantenendo ferma per gli ordini territoriali la facoltà di prevedere esclusivamente che le operazioni di voto avvengano in presenza;

2) prevedendo anche la modalità telematica a distanza per l’espressione del voto in via facoltativa e alternativa stabilendo, in tal caso, che l’ordine territoriale determini, con propria deliberazione, la piattaforma di voto elettronico da utilizzare, che garantisca il rispetto dei principi di segretezza, libertà, personalità del voto, nonché sicurezza, verificabilità e trasparenza delle procedure;

3) escludendo che regolamenti del Consiglio nazionale o altri atti di natura non legislativa possano individuare una piattaforma unica o comunque introdurre vincoli o altre imposizioni nella scelta autonoma di ciascun ordine professionale.

2.24. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell’Olio.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) tutelare gli ordini territoriali, rafforzandone presenza e competenze quale ineludibile presidio in ogni circoscrizione di tribunale e rivedere la composizione dei consigli degli ordini territoriali e del Consiglio Nazionale, prevedendo una rappresentanza della minoranza con attribuzione di seggi condizionata al conseguimento di una soglia minima di preferenza, applicando per livello nazionale e locale gli stessi criteri e quantità;

2.25. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: in relazione al numero degli iscritti aggiungere le seguenti: , fermo restando il divieto di accorpamenti, soppressioni o modifiche degli ambiti territoriali degli ordini medesimi e garantendo in ogni caso il mantenimento

di almeno un ordine territoriale in ciascun capoluogo di provincia,

2.26. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: due mandati consecutivi aggiungere le seguenti: , valida anche per il presidente e i consiglieri.

2.27. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: mandati consecutivi aggiungere la seguente: quadriennali.

2.28. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: e razionalizzandola fino alla fine della lettera.

2.29. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) aggiornare le attribuzioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, ove necessario, in ragione dell'evoluzione della legislazione e dei conseguenti cambiamenti nella disciplina della professione, prevedendo altresì che il conto preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili siano sottoposti all'approvazione dei consigli degli ordini territoriali tramite i propri presidenti, o di componenti del consiglio su delega del presidente riuniti in apposita assemblea e con diritto di voto uguale a quello spettante nelle elezioni del Consiglio nazionale;.

2.30. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: competenze con la seguente: attribuzioni

Conseguentemente, alla medesima lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo il rispetto delle prerogative e delle autonomie degli ordini territoriali, ai cui consigli dovrà essere attribuito il controllo contabile sul Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tramite l'approvazione dei bilanci dello stesso, i quali dovranno essere improntati al principio di economicità e di parametrizzazione delle spese solo a quanto necessario per il proprio funzionamento, rimettendo agli ordini territoriali anche l'eventuale riconoscimento di compensi ed emolumenti per le cariche di presidente, consigliere e revisori nazionali.

2.31. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) rivedere la disciplina riguardante le cause di decadenza dalla carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, prevedendo, in particolare, che sia causa di decadenza automatica la candidatura alle elezioni politiche nazionali ovvero l'assunzione di cariche di governo a livello nazionale;.

2.32. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo, in particolare, che esse operino anche nel caso di condanna non definitiva, per reati dolosi puniti nel massimo con una pena non inferiore a tre anni, nonché per reati propri dell'attività professionale, nel rispetto del principio di tipicità delle cause, della tassatività delle fattispecie e dell'applicazione delle garanzie procedurali.

2.33. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: relativi procedimenti aggiungere le seguenti: prevedendo altresì la puntuale individuazione delle cause di incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la carica di componente del Consiglio di disciplina nazionale,

2.34. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell’Olio.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , del diritto di difesa, dei principi di tipicità degli illeciti disciplinari e proporzionalità delle relative sanzioni.

2.35. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell’Olio.

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) prevedere la possibilità di specializzazioni, solo previo riconoscimento di esclusive ed unicamente in materie differenti rispetto a quelle che già rientrano nelle competenze dei commercialisti e degli esperti contabili, nonché differenti da quelle già oggetto di formazione abilitante annuale, secondo la normativa vigente;.

2.36. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aggiungere le seguenti: , assicurando che le specializzazioni non comportino riserve di attività interne al medesimo Albo, né limitazioni all’esercizio della professione o forme di gerarchizzazione tra gli iscritti, e che la relativa disciplina sia fondata su criteri oggettivi, trasparenti e uniformi,

2.37. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell’Olio.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: , evitando la proliferazione

di sotto-albi o elenchi professionali autonomi e prevedendo una chiara perimetrazione delle funzioni delle figure specialistiche.

2.38. Almici.

Al comma 1, sostituire lettera q) con la seguente:

q) rivedere le modalità di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione, prevedendo l’integrazione tra formazione universitaria ed esperienza professionale, assicurando che almeno dodici mesi del tirocinio siano svolti successivamente al conseguimento del titolo di studio universitario, garantendo adeguate forme di remunerazione del tirocinio professionale e prevedendo misure di incentivazione, anche di natura fiscale o contributiva, a favore degli studi professionali che ospitano tirocinanti.

2.39. Almici.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria)

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) prevedere che, al fine di consentire al tirocinante di avere una prospettiva anche temporale certa per l’esercizio dell’attività professionale e fermo restando la necessità di un congruo periodo di tirocinio post-laurea, il superamento dell’esame di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile consenta l’esercizio della professione senza limitazioni connesse all’anzianità di iscrizione.

2.40. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo in ogni caso la qualità della formazione, la coerenza del tirocinio con le attività professionali e l’as-

senza di automatismi che incidano sull'abilitazione all'esercizio della professione.

2.41. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

* **2.42.** Dori.

* **2.43.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera r), sopprimere la seguente parola: eventualmente.

Conseguentemente, alla medesima lettera r), sopprimere le parole da: se non coperti fino alla fine della lettera.

2.44. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

2.45. Bellomo.

Al comma 1, lettera s), sostituire la parola: consiliatura con le seguenti: durata quadriennale del mandato.

2.46. Centemero, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

s-bis) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'ordinamento della professione, l'incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ivi compresa la carica di Presidente, e il contemporaneo svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici, società a partecipazione pubblica, nonché incarichi conferiti per desi-

gnazione o nomina ministeriale o parlamentare, al fine di garantire l'indipendenza, l'autonomia e l'imparzialità dell'organo di rappresentanza istituzionale della professione.

2.47. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

s-bis) prevedere che il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili siano sottoposti all'esame e all'approvazione dell'assemblea dei presidenti degli ordini territoriali, quale sede di raccordo istituzionale e di rappresentanza degli iscritti, al fine di favorire la condivisione delle scelte di programmazione economico-finanziaria e rafforzare i principi di trasparenza, partecipazione e responsabilità nella gestione delle risorse dell'ente.

2.48. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

s-bis) prevedere, nell'ambito dell'ordinamento della professione, una disciplina organica dei comitati per le pari opportunità presso gli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, assicurandone il riconoscimento normativo, l'autonomia funzionale e organizzativa, nonché il ruolo di promozione, vigilanza e proposta in materia di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, anche attraverso forme di coordinamento a livello nazionale.

2.49. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Dell'Olio.